

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 5.2025

AI PRODUTTORI INTERESSATI

**AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)**

**ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA**

**ALLA REGIONE BASILICATA
VIA VINCENZO VERRASTRO 10
85100 POTENZA**

**ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6 80134
80134 NAPOLI**

**ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 00145 ROMA**

**ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO, 113
16121 GENOVA**

**ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO, 44
60100 ANCONA**

**ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO, 1
86100 CAMPOBASSO**

**ALLA REGIONE PUGLIA
L. RE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI**

**ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO**

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI, 63
06100 PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

E p. c.

AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE (MASAF)
- Dip.to delle politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e
dell'unione europea
Via XX Settembre, 20 - 00186 ROMA

ALLA DIREZIONE ORGANISMO DI
COORDINAMENTO AGEA
SEDE

Al RTI Leonardo Spa
Lotto 3 - Servizi IT per la gestione ed
evoluzione del sistema informativo SIAN
cybersecurity@pec.leonardocompany.com

AL RTI E&Y ADVISORY S.p.A.
Accenture S.p.A. EY Advisory S.p.A.
Lotto 4 - Servizi di sviluppo e gestione del
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
(SIAN)
eyadvisory@legalmail.it

AL RTI Agriconsulting S.p.A.
Lotto 2 – Servizi di sviluppo e gestione
del Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN)
agricosulting@pec.agricosulting.it

Oggetto: Campagna 2024 – Domanda Unificata – Interventi Aiuti diretti e Sviluppo Rurale – Controlli tramite sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System – AMS) di cui all’art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 e procedura di definizione delle richieste di correzione o di aggiornamento della parcella di riferimento 2024 – Integrazioni alle Istruzioni Operative n. 139 del 13 dicembre 2024 in tema di superfici a rischio abbandoni.

INDICE

1	PREMESSA.....	5
2	DEFINIZIONE DI SEMINATIVI E PASCOLI	5
3	MANUTENZIONE E ABBANDONO DELLA SUPERFICE AGRICOLA – SEMINATIVI E PRATI PERMANENTI/PASCOLI.....	5
4	La verifica del rischio dell’abbandono tramite il monitoraggio satellitare.....	6
4.1	Marker rischio abbandoni – superfici a seminativo e a prati permanenti/pascoli.....	6
5	CRITERI DI “RISCHIO DI ABBANDONO” E RESTITUZIONE DEGLI ESITI.....	8
5.1	Esiti marker per le superfici a seminativi	8
5.2	Esiti marker per le superfici a prati permanenti/pascoli	9
6	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ESITI “RISCHIO ABBANDONO”.....	10
6.1	Comunicazione delle risultanze dell’applicazione del sistema di monitoraggio per il “rischio abbandono” e possibili azioni conseguenti	11
6.2	Gestione della contestazione bandierina rossa del marker rischio abbandoni tramite il Back Office	12
7	MODIFICHE AL PARAGRAFO 6.1.2 Bandierina di colore rosso DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE N.139 DEL 18 DICEMBRE 2024	13
8	MODIFICHE ALLEGATO 1 DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE N. 139 DEL 18 DICEMBRE 2024	13
9	Allegati	15
9.1	Allegato 1 - Elementi di controllo monitorati.....	15

1 PREMESSA

Le presenti Istruzioni Operative, recependo le disposizioni di armonizzazione emanate dall'Organismo di Coordinamento AGEA con Circolare prot. n. 94668 del 13 dicembre 2024, integrano le Istruzioni Operative n. 139 del 13 dicembre 2024 riguardo le procedure dell'AMS per il **monitoraggio delle superfici a seminativo e a pascolo a rischio di abbandono**.

2 DEFINIZIONE DI SEMINATIVI E PASCOLI

Ai fini dell'individuazione degli ambiti di applicazione delle presenti Istruzioni operative, si rende necessario definire i concetti di "seminativo" e di "pascolo". A riguardo, si riporta quanto specificato nell'articolo 3 del DM n. 660087 del 23/12/2022.

Art. 3, comma 1, lettere d), punto 1) del DM n. 660087 del 23/12/2022:

«seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità.

[...]

Art. 3, comma 1, punto 3) del DM n. 660087 del 23/12/2022:

«prato permanente e pascolo permanente», congiuntamente denominati «prato permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

[...]

Si precisa altresì che, come specificato nel paragrafo 4.1.2.4.1 del PSP, per erba e altre piante erbacee da foraggio si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali.

3 MANUTENZIONE E ABBANDONO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA – SEMINATIVI E PRATI PERMANENTI/PASCOLI

L'art. 3, comma 1, lettera c), punto 2) del DM n. 660087 del 23/12/2022, definisce attività agricola *“il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione,*

mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- *prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;*
- *evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;*
- *prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;*
- *non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.*

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di cui all'allegato I, facente parte integrante del presente decreto, deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale, salvo che la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attività agricola debba essere assicurata ad anni alterni, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 (di seguito denominato organismo di coordinamento), con le modalità e i termini definiti dallo stesso" [...]."

4 La verifica del rischio dell'abbandono tramite il monitoraggio satellitare

Dalla campagna 2024 il rischio dell'abbandono delle terre viene rilevato tramite il Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

Come indicato nell'articolo 5 delle Istruzioni Operative sull'AMS n.139 del 18 dicembre 2024, la classificazione degli appezzamenti dichiarati dagli agricoltori è automatica e deriva dall'analisi dei diversi marker o indicatori basati su un'elaborazione del satellite Sentinel-2.

Nello specifico, il monitoraggio AMS permette, dalla campagna 2024, anche di verificare **l'abbandono delle terre (rilevato con AMS2) sulle superfici a seminativo e pascoli.**

4.1 Marker rischio abbandoni – superfici a seminativo e a prati permanenti/pascoli

Le procedure implementate per il rilevamento automatico del suolo a rischio di abbandono delle terre, individuano le seguenti caratteristiche:

1) Differenziazione per uso del suolo:

- a) Seminativi;
- b) Prati permanenti/pascoli.

2) Apprendimento delle specificità regionali:

- a) Riconoscimento del contesto geo-morfologico e climatico della regione.

3) Apprendimento delle specificità temporali:

- a) Riconoscimento dell'andamento climatico annuale.

Le procedure operano su un **periodo temporale che va da ottobre del primo anno (anno n) di osservazione a settembre del terzo anno di osservazione (anno n+2).**

Per la campagna 2024, quindi, il periodo temporale del monitoraggio continuo delle superfici con rischio di abbandono delle terre è il seguente:

- Anno 1(n): Ottobre 2021 – Settembre 2022;
- Anno 2 (n+1): Ottobre 2022 – Settembre 2023;
- Anno 3 (n+2): Ottobre 2023 – Settembre 2024.

L'algoritmo classifica le immagini acquisite secondo **l'andamento della curva annuale.**

Di seguito si riportano le tipologie delle curve relative ai diversi ambiti di applicazione

(seminativi e prati permanenti/pascoli):

- **Una curva con andamento “pendente”** restituisce l'evidenza di una lavorazione/manutenzione o di un'attività più o meno profonda a seconda dell'intervento effettuato, in entrambi gli ambiti di applicazione (sia nei seminativi che nei prati permanenti/pascoli).
- **Una curva con un andamento costante basso** evidenzia:
 - per i seminativi un suolo nudo che non è coperto da coltivazione agricola
 - per i prati permanenti/pascoli un suolo nudo o coperto da una tara rocciosa.
- **Una curva con andamento costante alto invece, evidenzia:**
 - per i **seminativi** un suolo coperto costantemente da una vegetazione molto fitta che, se lasciata negli anni, segnala un rischio di abbandono per eccesso vegetativo
 - per i **prati permanenti/pascoli** un suolo coperto da una tara erbacea/cespugliata/arborea/arbustiva.




Tipologia curva	Applicato nei seminativi:	Applicato nei prati permanenti/pascoli:
Curva «pendente» 	Evidenza di lavorazione/manutenzione o attività più o meno profonda a seconda dell'intervento effettuato	
Curva costante bassa 	Suolo nudo e non coperto da terreno ad uso agricolo	Suolo nudo o coperto da tara rocciosa
Curva costante alta 	Suolo coperto costantemente da vegetazione molto fitta che, se ripetuta negli anni, segnala rischio abbandono per eccesso vegetativo	Suolo coperto da tara erbacea/cespugliata/arborea/arbustiva

Tabella 1: *detection Rischio Abbandono tramite LA su serie pluriennali – tipologie di curve e ambiti di applicazione*

Nel caso in cui il rischio abbandono evidenziato dal marker dovesse essere confermato come abbandono (secondo le modalità descritte in seguito), tale informazione andrà ad aggiornare il SIPA.

5 CRITERI DI “RISCHIO DI ABBANDONO” E RESTITUZIONE DEGLI ESITI

Rispetto all’ambito di applicazione (superfici a seminativi o prati permanenti/pascoli), viene assegnato un diverso criterio di rischio di abbandono delle terre con la restituzione di un esito. Come sopra anticipato, il periodo temporale considerato per il monitoraggio va da ottobre del primo anno (n) di osservazione a settembre del terzo anno di osservazione (n+2).

5.1 Esiti marker per le superfici a seminativi

Per i **seminativi** viene segnalato un **rischio di abbandono** quando, per tutti gli anni delle serie pluriennale, per l’appezzamento l’elaborazione evidenzia un andamento della curva costante basso o alto.

Gli **esiti possibili**, in questo ambito di applicazione, sono: “Mantenuto” (OK), “Rischio abbandono” (per suolo nudo o per eccesso vegetativo) (KO) e “Non discriminante”.

Nello specifico:

- 1) **Esito “Mantenuto”**: rileva un’attività in almeno un anno della serie pluriennale;
- 2) **Esito “Rischio abbandono”** rileva:
 - a) una mancata attività per tutti gli anni con rilevamento di curve costanti basse (**suolo nudo**);
 - b) una mancata attività per tutti gli anni con rilevamento di curve costanti alte (**eccesso vegetativo**);

- 3) **Esito “Non discriminante”**: rileva un appezzamento di piccole dimensioni o senza una precisa distinzione delle curve. In questo caso, il marker non restituisce un esito, pertanto l’esito conclusivo AMS dell’appezzamento verrà calcolato sulla base degli altri marker/indicatori, previsti nelle Istruzioni Operative n.139 del 18 dicembre 2024.

5.2 Esiti marker per le superfici a prati permanenti/pascoli

Per i **prati permanenti/pascoli**, invece, viene segnalato un **rischio di abbandono** quando **vi è una violazione costante della percentuale di tara (intesa sia come aumento costante, negli anni, di rocce e di bosco che, anche, della vegetazione erbacea/cespugliata/arbustiva/arborea) e, quindi, una diminuzione del suolo elegibile per tutti gli anni della serie pluriennale.**

Gli **esiti** possibili sono: **“Mantenuto”** (OK) e **“Rischio abbandono”** (KO).

Nello specifico:

- 1) **Esito “Mantenuto”**: rileva che la tara rientra sempre nella percentuale dichiarata e non è crescente oltre i limiti imposti;
- 2) **Esito “Rischio abbandono”**: rileva una violazione costante della tara o con tara in aumento oltre il limite, a fronte dell’andamento costante piatto delle curve.

Esempio 1:

Appezzamento con tara dichiarata fino al 50% dove, nel corso delle annualità monitorate, la tara è in continuo aumento ma non supera la tara dichiarata:

- Anno 1 (n): Ottobre 2021 – Settembre 2022 → Tara rilevata 30%
- Anno 2 (n+1): Ottobre 2022 – Settembre 2023 → Tara rilevata 35%
- Anno 3 (n+2): Ottobre 2023 – Settembre 2024 → Tara rilevata 40% → **Esito marker OK**

Esempio 2:

Appezzamento con tara dichiarata fino al 50% dove, nel corso delle annualità monitorate, la tara è in continuo aumento e supera la tara dichiarata:

- Anno 1 (n): Ottobre 2021 – Settembre 2022 → Tara rilevata 45%
- Anno 2 (n+1): Ottobre 2022 – Settembre 2023 → Tara rilevata 50%
- Anno 3 (n+2): Ottobre 2023 – Settembre 2024 → Tara rilevata 55% → **Esito marker KO**

Ambito	Criteri rischio abbandono	Possibile esito
Seminativi	Viene segnalato rischio abbandono quando per tutti gli anni della serie pluriennale la maggior parte dell'appezzamento presenta un andamento costante basso o alto	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenuto: attività in almeno un anno della serie pluriennale • Rischio abbandono per: <ul style="list-style-type: none"> ○ Suolo nudo: mancata attività per tutti gli anni con rilevamento di curve costanti basse ○ Eccesso vegetativo: mancata attività per tutti gli anni con rilevamento di curve costanti alte ○ Non discriminante: appezzamento di piccole dimensioni o senza una precisa distinzione delle curve
prati permanenti/pascoli	Violazione costante della percentuale di tara o diminuzione del suolo non tara per tutti gli anni della serie pluriennale	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenuto: tara rientra sempre nella percentuale dichiarata e non è crescente oltre i limiti imposti • Rischio abbandono: violazione tara ripetuta e/o in aumento

Tabella 2: *detection Rischio Abbandono tramite LA su serie pluriennali – ambiti di applicazione e possibili esiti*

6 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ESITI “RISCHIO ABBANDONO”

Il marker del “rischio di abbandono” delle terre restituisce esiti tecnici che saranno utilizzati nell’ambito della gestione del procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio disciplinato al paragrafo 7 delle Istruzioni Operative n. 139 del 18 dicembre 2024 “Gestione del procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio”.

In particolare, sono restituiti i seguenti esiti:

1. Esiti OK: l’esito “mantenuto” sia per i seminativi che per i prati permanenti/pascoli attesta l’assenza del rischio di abbandono sull’appezzamento per l’anno di campagna considerato.

In questo caso, si fa presente che tale esito è un esito tecnico finalizzato al monitoraggio e alla verifica della presenza o meno del rischio di abbandono delle superfici e, dunque, non è da considerarsi determinante ai fini dell’esito generale e conclusivo AMS (bandierina) teso al pagamento del premio PAC. Ad esempio, l’assenza del rischio abbandono non implica il pagamento della domanda di aiuto che rimane subordinato a tutti gli altri marker AMS per i diversi interventi/impegni monitorati (sia per gli interventi aiuti diretti che per gli interventi sviluppo rurale).

2. Esiti KO: l’esito “rischio abbandono” (sia per seminativi che per prati permanenti/pascoli) attesta la **presenza del rischio di abbandono sull’appezzamento per l’anno di campagna considerato.**

In questo caso, l'esito del marker è determinante ai fini dell'esito generale e conclusivo AMS e genera una bandierina rossa.

Ad esempio, nel caso in cui un appezzamento ha avuto un esito KO per il rischio abbandono ma, per altri interventi/impegni (Aiuti diretti e/o sviluppo rurale) ha ricevuto dei marker AMS positivi, **l'esito conclusivo finalizzato al pagamento è determinato esclusivamente dall'esito KO del marker rischio abbandono e produrrà una bandierina rossa.**

Tali superfici contrassegnate con bandierine “rosse” derivanti dal suddetto marker “Rischio Abbandono” sono comunicate agli agricoltori interessati con le modalità indicate nel paragrafo 7.1.1 delle Istruzioni Operative n. 139 del 18 dicembre 2024 “Comunicazione delle risultanze dell'applicazione del sistema di monitoraggio e possibili azioni conseguenti” modificate per la fattispecie abbandono come di seguito riportato.

In caso di concomitanza sul medesimo appezzamento di una bandierina rossa derivante dal “rischio abbandono” e dai marker specifici previsti dal procedimento AMS di cui alle Istruzioni Operative n. 139 del 18 dicembre 2024, sarà esposta solo la bandierina “rischio abbandono”.

6.1 Comunicazione delle risultanze dell'applicazione del sistema di monitoraggio per il “rischio abbandono” e possibili azioni conseguenti

Nel caso del ricevimento nella comunicazione di una **bandierina rossa (esito KO)** derivante dal “rischio abbandono”, **il produttore può alternativamente, entro e non oltre il termine indicato nella comunicazione stessa, che non può essere successivo al 15 aprile dell'anno successivo a quello di domanda, così come indicato nella circolare di coordinamento AGEA prot. n. 94668 del 13 dicembre 2024 per la campagna 2024 il termine ultimo sarà il 15 aprile 2025):**

- a) **Accettare l'esito (bandierina rossa)** del marker rischio abbandoni: in questo caso il rischio di abbandono viene consolidato come “abbandono” e, pertanto, le superfici contrassegnate con bandierine “rosse” **non potranno essere oggetto di pagamento** nella domanda della campagna interessata e **non potranno essere richieste a premio negli anni di domanda successivi all'accertamento;**
- b) **Contestare l'esito (bandierina rossa)** del marker rischio abbandoni attivando il supporto specializzato (*Back-office*) dell'OP AGEA.

Nel caso in cui, entro il termine indicato nella comunicazione, il produttore non dia riscontro a nessuna delle due scelte alle lettere precedenti, verrà confermato l'esito restituito dal marker AMS e, quindi, **il rischio di abbandono verrà consolidato come “abbandono”.**

Nei casi indicati alla lettera a), esclusivamente per richiedere a premio le superfici negli anni di domanda successivi all'accertamento, e alla lettera b), **l'esito KO potrà essere modificato solo in presenza di prove oggettive che dimostrino l'effettivo mantenimento dell'appezzamento interessato.**

Pertanto, per richiedere la modifica dell'esito KO il produttore dovrà presentare un'istanza di riesame entro il termine indicato nella comunicazione, allegando informaticamente la documentazione che ne giustifica la richiesta.

In particolare, è possibile utilizzare immagini georeferenziate e/o documentazione amministrativa/fiscale/contabile delle operazioni colturali/attività agricola svolta o altre prove equivalenti.

La documentazione a supporto della valutazione di ammissibilità della dichiarazione, presentata dall'agricoltore nel corso delle procedure inerenti al monitoraggio, è valutata da istruttori esperti che potranno richiedere ulteriori chiarimenti e approfondimenti, registrando tale necessità con apposite funzionalità del SIAN, che saranno visibili al produttore ed al CAA nell'apposita sezione del fascicolo aziendale.

Qualora per l'approfondimento istruttorio sia stato richiesto l'invio di foto georeferenziate, gli istruttori forniscono altresì l'indicazione dei punti di scatto dai quali eseguire le fotografie. A tal fine AGEA ha reso disponibile a tutti gli agricoltori un'APP mobile "AgriFoto Monitoraggio" per la realizzazione e l'invio di fotografie georeferenziate, utilizzabili per comprovare la copertura del suolo e l'esecuzione delle attività minime.

Le modalità di utilizzo dell'APP mobile sono disponibili nell'area pubblica del SIAN, all'indirizzo: <https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Appagrifoto>.

6.2 Gestione della contestazione bandierina rossa del marker rischio abbandoni tramite il Back Office

Il Back Office, a fronte della contestazione, valuta sia le evidenze fornite dal produttore (prevalentemente foto geotaggate) che tutte le eventuali informazioni a disposizione (serie delle immagini satellitari HR, le immagini ricampionate a 2,5 m e le ortofoto Agea dell'ultimo anno), al fine di accettare o rifiutare la contestazione del produttore.

- A. **Se il Back Office accetta la contestazione**, dando ragione all'agricoltore, il rischio dell'abbandono rientra e si annulla l'esito conclusivo (bandierina rossa) da esso generato e le foto geotaggate verranno acquisite nel SIPA. **Tuttavia, questo non determina automaticamente una bandierina verde finalizzata al pagamento**, come riportato nel paragrafo 6, poiché il nuovo esito conclusivo dovrà essere calcolato in funzione degli altri esiti AMS riferiti agli altri interventi/impegni (aiuti diretti e sviluppo rurale) monitorati per quello stesso appezzamento, seguendo quanto disciplinato dalle sopracitate Istruzioni Operative n. 139 del 18 dicembre 2024.
- B. **Se il Back Office rifiuta la contestazione**, il rischio di abbandono viene consolidato come "abbandono" e, pertanto, le superfici contrassegnate con bandierine "rosse" nell'anno di domanda non potranno essere oggetto di pagamento, **né potranno essere richieste a premio negli anni di domanda successivi**. Ad esempio, se per l'anno di domanda 2024 l'esito del Back Office ha rifiutato la contestazione del produttore, l'appezzamento non verrà pagato per il 2024, né potrà essere richiesto a premio per il 2025. Tuttavia, qualora il produttore volesse richiedere a premio per l'anno successivo (quindi in questo esempio, per il 2025) tale appezzamento contrassegnato come "abbandonato", dovrà presentare un'istanza di riesame,

entro il 15 aprile 2025 con le modalità indicate nelle Istruzioni Operative n.142 del 20 dicembre 2025 “Disciplina relativa al fascicolo aziendale per la campagna 2025 – modificazioni e integrazioni alle Istruzioni Operative AGEA n. 26 del 18 marzo 2024”, dimostrando il ripristino dell’eleggibilità delle superfici.

7 MODIFICHE AL PARAGRAFO 6.1.2 Bandierina di colore rosso DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE N.139 DEL 18 DICEMBRE 2024

Il seguente testo sostituisce integralmente il paragrafo 6.1.2 Bandierina di colore rosso.

“Sono contrassegnati con una **bandierina di colore rosso** gli appezzamenti nei seguenti casi:

- per gli aiuti disaccoppiati, in assenza di una attività di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- per gli aiuti diretti accoppiati, in assenza della coltura richiesta o della mancanza di plausibilità della dichiarazione di coltivazione;
- per lo sviluppo rurale, in assenza della coltura richiesta o di riscontri di plausibilità della dichiarazione di coltivazione;
- per gli ecoschemi e per lo sviluppo rurale, in presenza di verifica negativa degli elementi di controllo monitorati relativi a taluni impegni previsti dei predetti interventi;
- per la condizionalità rafforzata, in presenza di verifica negativa degli elementi di controllo monitorati.

Sono altresì contrassegnati con una bandierina rossa gli appezzamenti sui quali è stata presentata una istanza di riesame avversa all’occupazione del suolo presente nel SIPA e per i quali tale istanza sia stata rigettata in assenza di documentazione giustificativa prevista al paragrafo 12 delle Istruzioni Operative n. 26 del 18 marzo 2024, “Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2024”, citate in premessa.

Ai sensi dell’art. 16 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, le superfici contrassegnate con bandierine “rosse” necessitano di una apposita comunicazione all’agricoltore e non possono essere oggetto di pagamento salvo che per gli interventi *Sviluppo rurale* se l’occupazione rilevata dall’AMS2 è comunque prevista nella Matrice di compatibilità prodotto/intervento.”

8 MODIFICHE ALLEGATO 1 DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE N. 139 DEL 18 DICEMBRE 2024

L’allegato 1 delle presenti Istruzioni operative sostituisce integralmente l’allegato 1 delle Istruzioni Operative n. 139 del 18 dicembre 2024.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.

IL DIRETTORE

Christian Patti

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0002502 del 15/01/2025

9 Allegati

9.1 Allegato 1 - Elementi di controllo monitorati

[Allegato esterno]